

COMUNE DI CASPERIA

Provincia di Rieti

piazza del Municipio, 13 C.A.P. 02041 Casperia (RI) Tel. 0765/63026 Fax 0765/63710

CONTRATTO DI LOCAZIONE

TRA

COMUNE DI CASPERIA

E

SIGNOR SILERI ARMANDO

L'anno duemilatredici addì 07 del mese di GIUGNO alle ore 9,00 in Casperia e presso la sede Comunale sita in Piazza del Municipio, 13;

In esecuzione della Deliberazione di G.M. n. 34 del 16.04.2007;

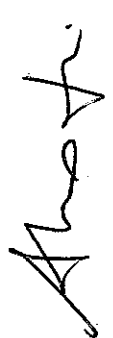
TRA

1. Il Comune di Casperia Responsabile dell'UTC: Geom. Marcocci Giovanni, responsabile dell'ufficio Tecnico -Specialista Tecnico CAT. D6-, nato a Roma il 27/12/68 e domiciliato per la carica al Comune di Casperia Piazza Municipio n.13, 02041 Casperia – Cod. fiscale e P. Iva 00113780571 (*conduttore*);

e dall'altra:

2. Il Signor Armando Sileri (erede Sileri Carlo) nato a Roma il 19/08/1966 ed ivi residente in Via G. Marconi, 19/a (*locatore*);

Si conviene e si stipula quanto appresso:



1. Il locatore Sig.r Armando Sileri concede in affitto al conduttore come innanzi generalizzato, che accetta il locale sito in Via Meleta, s.n.c. contraddistinto al foglio 16, particella 535, categoria 2 di mq. 147 di consistenza come da planimetria allegata, con relativa strada di accesso;
2. Dichiara il conduttore, Comune di Casperia, che l'immobile viene adibito a magazzino per ricovero attrezzature e mezzi comunali;
3. Il contratto è stipulato per la durata di anni quattro con decorrenza 01/05/2011, per il canone è pattuita la somma di €. 250,00 (€. Duecentocinquanta/00) mensili. Sarà effettuata la rivalutazione automatica secondo gli indici Istat.
4. Il conduttore, Comune di Casperia, qualora ricorrano gravi motivi potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione scritta mediante lettera raccomandata la locatore Sig.r Armando Sileri (erede Sileri Carlo), con preavviso di sei mesi. Il recesso non darà diritto a rimborsi o penali a carico del conduttore. Il locatore potrà recedere dal contratto prima della scadenza con preavviso di sei mesi. Il presente contratto si intenderà rinnovato in caso di mancato preavviso e/o comunicazione di recesso da parte del Comune di Casperia.
5. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per gli oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale del canone, ovvero il mancato puntuale pagamento degli oneri accessori, quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituirà motivo di risoluzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Ove nel corso della locazione si eseguono sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante unità, il canone pattuito non verrà integrato.
7. Il conduttore, Comune di Casperia, dichiara di aver visitato il locale affidatogli e di averlo trovato in buono stato locativo e adatto all'uso convenuto e così di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode del medesimo. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

IL LEGALE
SERVIZIO
Geom. Giovanni LA ROCCA

ALCANTARA

ATASTO FABBRICATI

Ufficio Provinciale di
Rieti

Via Meleta

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 16

Particella: 535

Subalterno:

Compilata da:

Sileri Giovanni

Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Rieti

N. 470

n. 1

Scala 1:200

Locale di deposito

Hm=4,80

Riservato agli Uffici

Allegato a:

117b
536

8. Il conduttore, Comune di Casperia, non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile locato e alla sua destinazione senza il preventivo consenso scritto del locatore Sig.r Armando Sileri (erede Sileri Carlo).
9. Le spese di bollo per il presente contratto saranno a carico del Comune di Casperia, nonché la relativa registrazione.
10. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.
11. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti faranno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile, alle norme vigenti ed agli usi locali.
12. E' vietata la cessione del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Locatore
Sig.r Armando Sileri
(erede Sileri Carlo)



Il Conduttore
per il Comune di Casperia
(Geom. Giovanni Marcocci)

